



REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Palermo
Sezione lavoro
In nome del popolo italiano

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta da:

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1) dott. Maria G. Di Marco | Presidente relatore |
| 2) dott. Gianfranco Pignataro | Consigliere |
| 3) dott. Cinzia Alcamo | Consigliere |

riunita in Camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 346 R.G. Anno 2017, promossa in grado di appello

D A

E-distribuzione spa (già ENEL Distribuzione spa)

Rappresentata e difesa dagli Avvocati Biagio Marotta, Arturo Maresca, Monica Grassi e domiciliata presso lo studio del primo in via Tintoretto n. 4, Palermo.

- Appellante -

C O N T R O

-----Omissis-----

Rappresentato e difeso dagli Avvocati Gabriele Inella e Maria Antonietta De Santis e domiciliato presso la cancelleria di questa Corte di Appello

- Appellato -

All'udienza del 15 novembre 2018 i procuratori delle parti hanno concluso come nei rispettivi atti.

Fatto

Con la sentenza n. 2155/16 il Tribunale di Palermo ha condannato Enel Distribuzione spa a pagare a -----Omissis----- euro 3.168,19 a titolo di differenze retributive derivanti dal riconoscimento degli scatti biennali con il computo della anzianità di servizio relativa al periodo in cui tra le parti era intercorso un contratto di formazione e lavoro.

Avverso tale sentenza ha proposto appello e-distribuzione spa (già Enel Distribuzione spa) chiedendone la riforma.

Ha resistito al gravame il lavoratore .



All'udienza del 15 novembre 2018 la causa è stata decisa come da dispositivo.

MOTIVI

Con il primo motivo l'appellante si duole che il Tribunale abbia riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione alla *“richiesta del lavoratore di computo del periodo di formazione che, invece, non contiene affatto richiesta di pagamento di somme retributive eventualmente maturate”*, talchè avrebbe dovuto ritenersi prescritto l'eventuale credito maturato prima del quinquennio precedente alla notifica del ricorso (19/5/2014).

Con il secondo articolato motivo censura il riconoscimento del servizio del periodo di CFL ai fini della anzianità retributiva e, al riguardo, deduce che il dettato normativo qui applicabile (art. 3, comma 5, l. n. 863/84) contempla il riconoscimento della sola anzianità conseguente al CFL ma non anche gli effetti economici che alla anzianità siano negozialmente correlate, sicchè le clausole dei contratti collettivi con cui è stato escluso il periodo di CFL da tale computo (verbale sindacale del 2 giugno 1987, del 9 giugno 1995 e del 17 luglio 1997 nonché gli Accordi Interconfederali del 18 dicembre 1988 e del 31 gennaio 1995) sarebbero legittime.

Con il terzo motivo si duole del riconoscimento del *“ricalcolo dell'anzianità”* ai fini del premio di fedeltà ciò in quanto la fonte unilaterale dell'istituto (delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/6/1986) esclude tale elemento dalla base di computo.

Il primo motivo è infondato.

Con la nota pec del 28/3/2013 (all. 11) il lavoratore aveva chiesto alla società *“il riconoscimento del periodo di formazione e lavoro nel computo dell'anzianità di servizio, a tutti gli effetti legali e contrattuali, con la corresponsione di tutte le differenze retributive per tale titolo maturate, nonché tutte quelle ad esse collegate”* ed aveva precisato *“Valga la presente quale formale atto di interruzione della prescrizione”*.

Ora poiché l'atto di costituzione in mora non è soggetto all'adozione di formule sacramentali e quindi non richiede la quantificazione del credito (che potrebbe essere non determinato, ma solo determinabile), avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese, non può esservi dubbio circa la valenza interruttiva del termine di prescrizione della richiesta sopra trascritta, sicchè correttamente il Tribunale ha escluso la maturazione del termine estintivo.

Il secondo motivo è infondato.

La tesi dell'appellante è stata disattesa dalla giurisprudenza di legitti-



mità e principalmente dalle SU della Corte di Cassazione che, come già correttamente evidenziato dal Tribunale, componendo il contrasto sulla computabilità ai fini retributivi della anzianità connessa al periodo in CFL, hanno statuito: “ *Il principio contenuto nell'art. 3 del d.l. n. 726 del 1984, convertito dall'art. 1 della legge n. 863 del 1984, secondo il quale in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell'anzianità di servizio, opera anche quando l'anzianità sia presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell'attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva, come nel caso degli aumenti periodici di anzianità di cui all'art. 7, lett. C), dell'accordo nazionale 11 aprile 1995, riprodotto nel successivo art. 7, lett. C), dell'accordo nazionale 27 novembre 2000, per i dipendenti di aziende di trasporto in concessione.*”(sent, n. 20074/2010).

In particolare le SU hanno premesso che “*La regola dettata dal legislatore al cit. DL 30 ottobre ,n. 726, art. 3, commi 5 e 12, convenuto, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 1984 , n. 863, è quella di un'equiparazione (periodo di formazione e lavoro - periodo di lavoro ordinario) di carattere generale, che non riferendosi specificamente ad alcun istituto giuridico ne' di fonte legale ne' di fonte contrattuale, opera a tutto campo perseguendo un'esigenza di riequilibrio e di temperamento*”;

quindi hanno precisato che “*il contratto di formazione e lavoro ha una sua intrinseca precarietà per essere a termine e nessuna previsione legislativa assicura automaticamente la trasformazione del rapporto in difetto dei requisiti e degli elementi costitutivi per la sua novazione oggettiva, tassativamente indicati dall'art. 3 cit. e che la formazione del lavoratore è un valore non solo per quest'ultimo, la cui professionalità da essa trae occasione di miglioramento, ma anche per il datore di lavoro-imprenditore che investe in un fattore importante della produzione: le conoscenze e le abilità professionali dei lavoratori, il saper fare che è la condizione indispensabile per poter fare*”;

hanno poi affermato che “*il legislatore ha inteso tutelare la formazione conseguita anche con questa prescrizione di riequilibrio, in qualche misura, della mancanza di stabilità del rapporto di formazione e lavoro (in quanto a termine), con l'equiparazione della formazione e lavoro a lavoro tout court quando - e se il rapporto di formazione e lavoro si trasforma in (o è seguito, entro certi limiti di tempo, da) un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. E questa equiparazione ha posto con prescrizione di carattere generale, a tutto campo, senza limitazione alcu-*



na”.

Hanno infine concluso che: *“è vero che gli scatti di anzianità costituiscono un istituto giuridico di fonte esclusivamente contrattuale collettiva; ma l'equiparazione posta dalla legge (periodo di formazione e lavoro = periodo di lavoro ordinario), in quanto formulata in termini generali ed assoluti, non è derogabile dalla contrattazione collettiva. Il contratto collettivo potrebbe non prevedere affatto l'istituto degli scatti di anzianità, come anche lo può prevedere articolando nel modo più vario la progressione di tali aumenti retributivi automatici, ma non può escludere dal computo dell'anzianità di servizio, a tal fine, il pregresso periodo di formazione e lavoro. L'equiparazione tra periodo di formazione ed anzianità di servizio esprime un generale canone che si sovrappone, per il suo carattere inderogabile, anche alla contrattazione collettiva, la quale può sì disciplinare nel modo più vario istituti contrattuali rimessi interamente alla sua regolamentazione, come gli scatti di anzianità, ma non potrebbe introdurre un trattamento in senso lato discriminatorio in danno dei lavoratori che abbiano avuto un pregresso periodo di formazione. Con riguardo agli istituti contrattuali l'anzianità di servizio può valere tanto o poco - ciò rientra nell'ambito dell'autonomia collettiva - ma non è possibile, per la contrattazione collettiva, a fronte della prescrizione legale suddetta, "sterilizzare" il periodo di formazione e lavoro prevedendo che a qualche fine, come quello degli scatti di anzianità, non valga: il legislatore considera che la formazione congiunta al lavoro sia ex lege equiparabile a lavoro prestato.*

Sotto questo profilo l'equiparazione suddetta opera anche come una clausola di non discriminazione: il lavoratore, una volta inglobata nella sua anzianità di servizio il pregresso periodo di formazione e lavoro, non può più essere discriminato in ragione del fatto che una porzione della sua anzianità di servizio è tale solo in forza dell'equiparazione legale suddetta”. Tale principio è stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza successiva (Cass. 14229/11, 19198/13, 3107/16) anche nei confronti dell'Enel (cfr, Cass. 8590/17), sicchè, non essendo stati esposti argomenti di valido contrasto ai riportati pronunciamenti univoci e consolidati ai quali la Corte ritiene di aderire condividendone le ragioni, la censura va respinta.

Il terzo motivo è inammissibile per difetto di soccombenza dato che, come risulta dalla CTU espleta in primo grado nulla è stato riconosciuto al lavoratore a titolo di premio di fedeltà essendo stata accertata la corresponsione per tale titolo di somme maggiori di euro 12,48 rispetto a quelle spettanti.

In conclusione l'appello va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.



PQM

Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 2155/16, resa dal Tribunale di Palermo

Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese processuali di questo grado che liquida in euro 1.830,00 oltre oneri di legge e con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02.

Palermo 15 novembre 2018.

Il Presidente estensore
Maria G. Di Marco

